

JOBS ACT
IL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA
DEL MERCATO DEL LAVORO
Approvato dalla Commissione Lavoro del Senato
(A.S. 1428)

Nota n. 1

Settembre 2014

Si segnala che le modifiche apportate dalla Commissione Lavoro del Senato sono riportate in corsivo

DISCIPLINA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

1. La delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali.

Al fine di realizzare nel mercato del lavoro italiano un sistema di tutele più ampio ed aderente ai cambiamenti in atto, l'articolo 1 del disegno di legge reca una delega al Governo per **il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali** volto ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di "razionalizzare" la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, "semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro", tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

Come sottolineato dai senatori del Gruppo del Partito Democratico durante l'esame del disegno di legge in Commissione - con riferimento specifico alla riforma degli ammortizzatori sociali, tre sono gli obiettivi perseguiti: **l'integrazione dell'Aspi e della MiniAspi in un sussidio unico, legato maggiormente alla contribuzione, aumentandone l'inclusività e, quindi, l'accesso e la durata; l'estensione dell'ambito di applicazione dei sussidi di disoccupazione e l'introduzione di tutele per chi esaurisce i sussidi di disoccupazione senza avere trovato lavoro.**

1.1. Strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro e strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria

Con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di **cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa;**
- b) **semplificazione delle procedure burocratiche**, attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione *prevedendo strumenti certi ed esigibili;*
- c) accesso alla cassa integrazione **solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro** *eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà (emendamento PD);*

- d) **revisione dei limiti di durata**, da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione (emendamento PD);
- e) sotto il profilo della contribuzione, **una maggiore compartecipazione da parte delle imprese** effettivamente utilizzatrici e la riduzione degli oneri contributivi ordinari, con la rimodulazione degli stessi tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego;
- f) **revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché dei fondi di solidarietà bilaterali fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi**;
- g) **revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento alla messa a regime dei contratti di solidarietà**. Si tratta di una disposizione finalizzata a consentire **una maggiore flessibilità nel ricorso all'istituto del contratto di solidarietà**, con particolare riferimento all'inserimento di nuove figure professionali. In particolare, si prevede una revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento:
- alle norme relative alla **concessione di un contributo** - ai datori di lavoro, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta - a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa;
 - alla **messa a regime dei contratti di solidarietà** previsti per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione di cui sopra e per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)**, con **OMOGENEIZZAZIONE** della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi (ASpI e Mini ASpI), rapportando la durata dei trattamenti alla storia contributiva del lavoratore;
- b) **incremento della durata massima** per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
- c) **universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI**, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) **introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa**;
- e) eventuale **introduzione**, dopo la fruizione dell'ASpI, **di una prestazione** per i lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- f) **eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale**;

Con riferimento a entrambi gli strumenti, nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione di meccanismi che prevedano un **coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario** dei trattamenti di cui sopra al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, *tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del soggetto che cerca lavoro (emendamento PD), con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni;*
- b) *adeguamento delle sanzioni nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività di comunità locali.*

A.S. 1428 Testo dell'articolo 1 con gli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro	
Art. 1. <i>(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)</i>	Art. 1. <i>(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)</i>

1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;

2) semplificazione delle procedure burocratiche, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;

4) revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato;

5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

2) semplificazione delle procedure burocratiche **attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, (Fucksia)** considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione **prevedendo strumenti certi ed esigibili; (Munerato)**

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro **eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; (Lepri)**

4) **revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e della Cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione; (D'Adda)**

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di parte-

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 **fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi; (Munerato)**

7-bis) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge n. 726 del 1984, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; (Governo)

cipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, **tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera *g)* (Parente), con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni (Pagano);**
d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione in funzione della migliore effettività per il lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività di comunità locali di cui alla lettera *c)* (Pagano) secondo criteri oggettivi e uniformi (Munerato e id. Catalfo)

SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

2. La delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive.

L'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di servizi il lavoro e di politiche attive al fine di garantire **la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale**, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

Il disegno di legge prevede un rafforzamento del legame tra politiche attive e passive.

Come sottolineato dai senatori del Gruppo del Partito Democratico durante l'esame del disegno di legge in Commissione, decisamente innovativa è la previsione di una Agenzia a carattere nazionale - uno "sportello" al quale rivolgersi per un reale incontro domanda-offerta, presente in altri Paesi dell'Unione europea - che seguirà il lavoratore nel corso dell'intera vita professionale, attraverso i corsi di formazione e il sostegno concreto alla ricollocazione.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi ed i criteri direttivi:

- a) razionalizzazione degli **incentivi all'assunzione** vigenti, "da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione" e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
- b) **razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e di quelli per l'autoimprenditorialità** (i primi destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in forma di *franchising*, i secondi destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali);
- c) **istituzione**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **di un'Agenzia nazionale per l'occupazione**, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il conferimento alla medesima delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive ed ASpI ed il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
- d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
- e) attribuzione all'Agenzia delle **competenze gestionali** in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
- f) **razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa**, mediante

l'utilizzo di risorse umane, *strumentali e finanziarie* già disponibili a legislazione vigente (*emendamento PD*);

- g) *razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di **inserimento mirato delle persone con disabilità** e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro (emendamento PD)*;
- h) possibilità di far confluire, *in via prioritaria*, nei ruoli delle "amministrazioni vigilanti" o della nuova Agenzia **il personale proveniente dalle amministrazioni** o dagli uffici soppressi o riorganizzati nonché il personale di altre amministrazioni;
- i) *individuazione del **comparto contrattuale del personale dell'Agenzia** con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica*;
- j) *determinazione della **dotazione organica di fatto dell'Agenzia** attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima*;
- k) rafforzamento delle **funzioni di monitoraggio e valutazione** delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego;
- l) **valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati**, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e per l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
- m) **valorizzazione della bilateralità** attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di *sussidiarietà, flessibilità e prossimità* anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati (*anche emendamento PD*);
- n) *principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un **collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo***;
- o) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'impiego di strumenti per incentivare **il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro** e che tengano anche conto delle *buone pratiche* a livello regionale;
- p) definizione di **meccanismi di raccordo tra la suddetta Agenzia e l'INPS**, a livello sia centrale sia territoriale;
- q) previsione di **meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti** che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze relative ai summenzionati incentivi per l'autoimpiego e per l'autoimprenditorialità;
- r) *attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di **verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni** che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (emendamento PD)*;
- s) mantenimento in capo alle regioni ed alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
- t) **attivazione del soggetto che cerca lavoro**, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati;

- u) **valorizzazione del sistema informativo** per la gestione del mercato del lavoro ed il monitoraggio delle prestazioni erogate, *anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi (emendamento PD);*
- v) *integrazione del sistema informativo del fascicolo elettronico unico con la raccolta sistematica dei **dati disponibili** nel collocamento mirato, nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro (emendamento PD);*
- w) *semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politica attiva, con **l'impiego delle tecnologie informatiche**, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.*

A.S. 1428	
Testo dell'articolo 2 con gli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro	
Art. 2. <i>(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)</i>	Art. 2. <i>(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)</i>

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione;

b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di

Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nei confronti delle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. (Berger)

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; (Munerato e id. Catalfo)

un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

e) attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

f) razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

g) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

h) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

i) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici

e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; **(Munerato)**

f) razionalizzazione degli enti **strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** allo scopo di **aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa**, mediante l'utilizzo di **risorse umane, strumentali e finanziarie** già disponibili a legislazione vigente; **(Parente)**

g) **razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999, n. 68 e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;** **(Guerra)**

h) possibilità di far confluire, **in via prioritaria**, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni; **(Relatore)**

i) **individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;**

l) **determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;** **(Relatore)**

m)

n)

e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

l) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle ~~esperienze~~ **più significative** realizzate a livello regionale;

m) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

n) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

o) **valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; (Pagano - id. Marinello e Pezzopane)**

p) **principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; (Ichino)**

q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle **buone pratiche** realizzate a livello regionale; **(Parente)**

r)

s)

t) **attribuzione** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di **verifica e controllo del rispetto** dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; **(R.**

p) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
q) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

r) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;

s) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.

Ghedini)

u)

v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso **dal mercato del lavoro (Relatore - coordinamento)** o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, **anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi; (Pagano)**

aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; **(Guerra)**

bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politica attiva, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti. **(Catalfo)**

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI

3. La delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti.

Il disegno di legge prevede una notevole semplificazione delle procedure, unitamente alla previsione di una maggiore partecipazione alla stessa da parte degli enti.

L'articolo 3, infatti, reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, *nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.*

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono:

- a) la razionalizzazione e la semplificazione (anche mediante abrogazione di norme) delle procedure e degli **adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro**;
- b) l'eliminazione e la semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle **disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi**;
- c) **l'unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi** e l'obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
- d) *l'introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso*;
- e) il "rafforzamento" del sistema di trasmissione delle comunicazioni **in via telematica** e l'abolizione della tenuta di documenti cartacei;
- f) la revisione del **regime delle sanzioni**, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
- g) *la previsione delle modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore (emendamento PD sulle dimissioni in bianco)*;
- h) l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di **svolgere**, esclusivamente **in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo** connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) **la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino**;

j) la promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme (emendamento PD).

A.S. 1428 Testo dell'articolo 3 con gli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro	
<p>Art. 3. <i>(Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)</i></p>	<p>Art. 3. <i>(Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)</i></p>

1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, ~~quali in particolare gli infortuni sul lavoro~~, e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

e) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, **nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Fucksia)**, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; **(Parente)**

d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; (Berger)

e)

f)

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche

<p>f) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.</p>	<p>tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore; (Gatti)</p> <p>h)</p> <p>i)</p> <p>l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle Risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)) (R. Ghedini)</p>
---	--

RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

L'articolo 4 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle tipologie di contratti di lavoro, allo scopo di **rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro** da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di **riordinare i contratti di lavoro vigenti** per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo *e di rendere più efficiente l'attività ispettiva.*

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono:

- a) **l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti**, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di **semplificazione** delle medesime tipologie contrattuali;
- b) ***la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;***
- c) ***la revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;***
- d) ***la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;***
- e) **l'introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo**, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, *nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale. Riguardo a questa modifica introdotta dall'emendamento del Governo 4.1000 **si segnala, da un lato, la previsione - restrittiva rispetto al testo originario dell'articolo 4 - secondo cui il compenso orario minimo potrà essere adottato SOLO nei settori non regolati da contratti collettivi** sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dall'altro, **l'estensione del compenso orario minimo ANCHE ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;**

- f) la previsione, *con contestuale rideterminazione contributiva*, della **possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio** per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
- g) l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili **con le disposizioni del testo organico semplificato**, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
- h) **la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva**, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.

A.S. 1428	
Testo dell'articolo 4 con gli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro	
Art. 4. <i>(Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali)</i>	Art. 4. <i>(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva) (Governo - em. 4.1000)</i>

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

~~*b)* redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera~~

~~*a)*, che possa anche prevedere l'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;~~

c) introduzione, eventualmente anche in via

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo **e di rendere più efficiente l'attività ispettiva**, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, **di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, **in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali (Governo - em. 4.1000):**

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

***b)* previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio (Governo - em. 4.1000);**

***c)* revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento (Governo - em. 4.1000);**

***d)* revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (Governo - em. 4.1000);**

sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a ~~tutti~~ i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

e) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui alla lettera b), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, **nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale**, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale **(Governo - em. 4.1000)**;

f) previsione, **con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, (Relatore)** della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili **con le disposizioni del testo organico semplificato**, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative **(Governo - em. 4.1000)**;

h) **razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA (Governo - em. 4.1000).**

MATERNITA' E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

L'articolo 5 reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono:

- a) **la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità**, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
- b) **l'estensione alle lavoratrici madri "parasubordinate" del diritto alla prestazione di maternità** anche in assenza del versamento dei contributi da parte del committente (cosiddetto principio di automaticità della prestazione);
- c) **l'introduzione di un credito d'imposta** (inteso ad incentivare il lavoro femminile) per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori *o disabili non autosufficienti* e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico;
- d) l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare **la flessibilità dell'orario di lavoro e la flessibilità dell'impiego di premi di produttività**, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
- e) *l'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute (em. sulla cessione delle ferie);*
- f) la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia, forniti dalle aziende *e dai fondi o enti bilaterali*, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
- g) la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi *obbligatori e parentali (emendamento PD)*, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, *anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;*

h) l'estensione dei presenti principi e criteri direttivi ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato ed alle misure organizzative intese al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

A.S. 1428	
Testo dell'articolo 5 con gli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro	
Art. 5. <i>(Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)</i>	Art. 5. <i>(Delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) (Parente)</i>

1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti (Orellana) e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale (Relatore - coordinamento) complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto

e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

f) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

g) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; (Munerato)

e) integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; **(id. Pagano, Gasparri, Favero)**

f) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi **obbligatori e parentali (Parente)**, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, **anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese; (Pagano)**

